







Assicurazione Incendio e rischi accessori



Documento Informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo
Compagnia: PiùVera Assicurazioni S.p.A
Prodotto: CASApiùFAMIGLIA

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza facoltativa assicura, a seconda delle garanzie attivate, l'abitazione (abituale o saltuaria) e il suo contenuto, il patrimonio familiare e gli animali domestici.



Che cosa è assicurato?

La Società presta le garanzie acquistate fino alle relative somme assicurate risultanti nella scheda di polizza.

- Incendio: danni materiali e diretti causati ai beni assicurati principalmente da:
 - Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonica, fumo, gas, vapori, atti vandalici e dolosi, eventi atmosferici, fenomeni elettrici, danni da acqua, ricerca e riparazione del guasto. Sono compresi inoltre i danni a pannelli solari (fotovoltaici e termici) e la rottura di vetri e specchi;
 - Responsabilità inquilino per incendio, esplosione, implosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo;
 - Ricorso terzi da incendio.



Che cosa non è assicurato?

Principali rischi esclusi.

Incendio: non sono assicurabili i fabbricati:

- V Ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano;
- X Che non siano destinati a civili abitazioni;
- X Aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali combustibili (sono tollerati, a titolo esemplificativo, per le costruzioni in cemento armato, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie);
- X In cattive condizioni di statica e manutenzione.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie prevedono limiti di indennizzo, franchigie e scoperti specifici, indicati dettagliatamente nelle condizioni di assicurazione e nel DIP Aggiuntivo.

Principali esclusioni

Esclusioni comuni a tutte le garanzie:

- ! danni causati da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- ! danni causati da diretta o indiretta emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita di liquido frigorigeno;
- ! danni causati da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
- ! danni causati da qualsiasi accesso o rivelazione di informazioni personali identificabili, o confidenziali su individui o società;
- ! danni a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

! danni causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

Incendio:

- ! Danni determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- ! Causati da ordigni esplosivi;
- ! Indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
- ! All'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ! Da smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi assicurati;
- ! Danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine.

Ulteriori limitazioni ed esclusioni per tutte le garanzie (e per le garanzie opzionali) sono indicate dettagliatamente nelle condizioni di assicurazione e nel DIP Aggiuntivo.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'Assicurato deve rispettare gli obblighi di avviso o di salvataggio prescritti rispettivamente dall'art.1913 e dall'art.
 1914 del Codice Civile. L'inadempimento colposo può comportare la perdita parziale dell'indennizzo, quello doloso la perdita totale dell'indennizzo.
- L'Assicurato non deve esagerare in modo doloso il danno. L'inadempimento dell'obbligo comporta la perdita del diritto all'indennizzo. La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

• Il pagamento del premio avviene alle scadenze pattuite. Il pagamento deve avvenire mediante addebito sul conto corrente del Contraente, aperto presso una filiale del Banco BPM S.p.A..



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Il contratto ha la durata indicata in polizza.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
- Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.



Come posso disdire la polizza?

- Il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza, senza possibilità di tacito rinnovo.
- In caso di sinistro entrambe le parti possono recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di
 pagamento dell'indennizzo. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto,
 nel caso di rateazione mensile dalla prima rata di premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti; nel caso di
 rateazione annuale: dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
- Il Contraente, allo scadere di ciascuna rata di premio, può recedere dal contratto comunicandolo alla Società con un preavviso di almeno 10 giorni.

MOD. CASAPIÙFAMIGLIAMUTUOSALOOB_09/2025

Assicurazione Incendio e rischi accessori

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Casa Più Famiglia Mutuo SAL

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato realizzato in data 09/2025 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società

PiùVera Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano.; Sito internet: www.piuvera.it; Email: info@piuvera-assicurazioni.it (per informazioni relative alle liquidazioni); PEC: piuvera-assicurazioni@legalmail.it.

PiùVera Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritto all'Albo delle società capogruppo al n° 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; PiùVera Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 09 novembre 2005.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad Euro 89,583 milioni ed il risultato economico di periodo è pari ad Euro 16,597 milioni. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 260%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa <u>www.piuvera.it</u>.

Al Contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo e/o di riduzione del premio.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si fa presente che le seguenti garanzie non operano per:

- Garanzia Cristalli: danni (i) da rigature, screpolature e scheggiature; (ii) alle lastre aventi speciale valore artistico
 o di affezione, verande e lucernari; (iii) dovuti al crollo del fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di
 trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici; (iv) dovuti a
 rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate;
- Garanzia Eventi Atmosferici e sovraccarico neve: danni (i) da bagnamento all'interno dell'abitazione, salvo che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici; (ii) da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; (iii) da mareggiata o penetrazione di acqua marina; (iv) da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; (v) da gelo, neve, valanghe, slavine o spostamenti d'aria; (vi) da cedimento o franamento del terreno; (vii) causati ad enti mobili all'aperto e/o installazioni esterne quali recinti, cancelli, cavi aerei e simili; (viii) ad alberi, coltivazioni floreali e agricole, parchi e giardini, strade private, cortili; danni a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e/o nei serramenti, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e a quanto in essi contenuto; (ix) a pannelli solari installati su fabbricati aperti su uno o più lati; (x) a tettoie, vetrate e lucernai, salvo che derivati da rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti;
- Garanzia danni da acqua e gelo, ricerca e riparazione: non sono coperti i danni (i) causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione; (ii) causati da usura o carenza di manutenzione; (iii) causati da guasti o rottura di condutture completamente interrate; (iv) dovuti a difetto di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore e (v) per quanto riguarda i danni da acqua condotta, fuoriuscita acqua da elettrodomestici e traboccamento o rigurgito degli impianti, sono esclusi i danni verificatisi durante l'installazione degli elettrodomestici stessi, o durante operazioni di prova o di collaudo;
- Garanzia Atti vandalici e terrorismo: danni (i) da scritte o imbrattamento all'esterno dei locali assicurati; (ii) causati da sostanze chimiche o biologiche, o contaminazione radioattiva;
- Garanzia Fenomeno elettrico: danni (i) causati da usura, manomissioni, vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione; (ii) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché durante le operazioni di collaudo o prova; (iii) dovuti a difetti noti all'assicurato o al contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. Per quanto riguarda le apparecchiature elettroniche sono esclusi: (i) i costi di intervento e di sostituzione delle relative componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva; (ii) i danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso senza concorso di cause esterne.
- Garanzia Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio: danni (i) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate su questi mezzi; (ii) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; (iii) da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogne.

Franchigie e Scoperti

Si precisa che per le seguenti garanzie verrà applicata una franchigia pari ad Euro 150: (i) Cristalli; (ii) Eventi atmosferici e sovraccarico neve; (iii) Danni da acqua e gelo, ricerca e riparazione; (iv) Atti vandalici e terrorismo; (v) Fenomeno elettrico. Non è prevista l'applicazione di scoperti.

Periodi di carenza

Non sono previsti periodi di carenza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai soggetti correntisti di Banco BPM S.p.A., che siano proprietari di una casa e che desiderino tutelarsi per i rischi di incendio.



Quali costi devo sostenere?

Costi intermediazione: la quota parte percepita dagli intermediari per la presente polizza è pari al 66,89%. La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi lordi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a: PiùVera Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami , Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, e-mail: reclami@piuvera-assicurazioni.it , pec: piuvera-assicurazioni@legalmail.it . La Compagnia dovrà rispondere al reclamo entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:			
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <u>www.giustizia.it</u> (Legge 9/8/2013, n. 98) (obbligatorio).		
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.		
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenza sulla determinazione dell'indennizzo, si potrà ricorrere alla valutazione di due Periti, nominati dalle parti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FINNET o della normativa applicabile.		

REGIME FISCALE		
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte relative al presente contratto sono a carico del contraente e sono applicate sui premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del premio. L'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni in vigore al momento di pubblicazione del presente documento risulta pari al 21,25%.	
	Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni sopra elencate, se riferite alle garanzie "furto", "incendio" e "responsabilità civile diversi", sono aumentate di un punto percentuale a titolo di addizionale antiracket. La detraibilità dei premi avviene secondo la disciplina prevista dalla normativa vigente.	

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Casa Più Famiglia Mutuo SAL



ď	Г	~	m.
Ш	ı		Ш
լև	5	6	رو

Glossario

5



Condizioni di Assicurazione

Norme o	comuni che regolano il contratto di Assicurazione	13
Art. NC1	Decorrenza delle coperture assicurative	13
Art. NC2	Pagamento del premio	13
Art. NC3	Durata e disdetta	13
Art. NC4	Recesso per ripensamento	14
Art. NC5	Recesso per sinistro	14
Art. NC6	Polizze connesse a finanziamento	14
Art. NC7	Dichiarazioni rese in buona fede	1
Art. NC8	Esagerazione dolosa del danno	1
Art. NC9	Altre assicurazioni	1
Art. NC10	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	1
Art. NC11	Oneri fiscali	1
Art. NC12	Foro competente	1
Art. NC13	Modifica delle condizioni di assicurazione	16
Art. NC14	Legge applicabile al contratto	16
Art. NC15	Rinvio alle norme di legge	16
	Art. NC15.1 Sanzioni Internazionali	16
Art. NC16	Comunicazioni	16
Art. NC17	Reclami	1



Modulo Danni da Incendio e Rischi Accessori

Oggetto assicurato

CAPITO	LO 1 - Cos'e assicurato	18
Art.IP1	Incendio e rischi accessori	18
Art.IP2	Ulteriori garanzie per la ricostruzione	18
Art.IP3	Ulteriori spese	18
Art.IP4	Fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione	19
Art.IP5	Limiti di indennizzo del contenuto	19
Art.IP6	Cristalli	19
Art.IP7	Eventi atmosferici e sovraccarico neve	19
Art.IP8	Danni da acqua e gelo, ricerca e riparazione	20
Art.IP9	Atti vandalici e terrorismo	21
Art.IP10	Fenomeno elettrico	21
Art.IP11	Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio	22
CAPITOL	.O 2 - Cosa non è assicurato	22
Art.IP12	Esclusioni	22
CAPITOL	.O 3 – Come è prestata la copertura	23
Art.IP13	Forma di garanzia	23
Art.IP14	Dove vale la copertura	23
Art.IP15	Tabella riepilogativa di franchigie e limiti di indennizzo del modulo incendio	24

	٠.
SHILLER	ч.

Art.IP16	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	2
Art.IP17	Procedura per la valutazione del danno	2
Art.IP18	Mandato dei periti	26
Art.IP19	Valore dell'abitazione / contenuto assicurato e determinazione del danno	26
Art.IP20	Anticipo degli indennizzi	2
Art.IP21	Termine per il pagamento dell'indennizzo	2
Art.IP22	Limite massimo dell'indennizzo	2
Art.IP23	Rinuncia alla surroga	2
Art.IP24	Servizio di Pronto Intervento	2
Art.IP25	Riparazione diretta	28



Informativa in materia di Protezione dei dati personali



Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti il contratto, le Parti attribuiscono il seguente significato:

ABITAZIONE

I locali destinati a civile abitazione tra loro comunicanti, a uso unifamiliare e ad ufficio/studio professionale privato (se coesistente e comunicante con i locali), escluso solo il valore dell'area (terreno):

Sono compresi:

- · fissi e infissi;
- · opere di fondazione o interrate;
- dipendenze e/o pertinenze, se attinenti alla conduzione dell'Abitazione assicurata ed escluso qualsiasi loro uso
 professionale o commerciale;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, cappotto termico, cisterne e serbatoi per lo stoccaggio di combustibili al servizio
 dell'Abitazione assicurata, muri di cinta, piscine, campi e attrezzature sportive e da gioco, strade private interne, cortili. Sono
 esclusi gli alberi;
- tinteggiature, tappezzeria, moquettes, controsoffittature, tende frangisole esterne (se installate su strutture fisse ancorate a muri perimetrali o muri esterni o al soffitto dei balconi soprastanti);
- · antenne televisive, radioriceventi e/o trasmittenti;
- statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico;
- pannelli solari (fotovoltaici e termici);
- ascensori, montacarichi, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, per la distribuzione del gas, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e impianti autonomi di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione fissa al servizio dell'Abitazione assicurata;
- migliorie apportate dal locatario;
- parti in comune del Fabbricato in condominio, per la sola parte pro-quota dell'assicurato.

Tipologie di Abitazione (vale l'opzione riportata in polizza):

- Appartamento: locali facenti parte di un Fabbricato in condominio, costituito da più appartamenti contigui, sottostanti o sovrastanti non comunicanti, ciascuno con un accesso proprio all'interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno;
- Villa a schiera o villa plurifamiliare: locali facenti parte di un Fabbricato, costituito da più abitazioni contigue, sottostanti o sovrastanti non comunicanti, ciascuna con uno o più accessi dall'esterno propri e indipendenti;
- Villa unifamiliare: locali con uno o più accessi dall'esterno, propri e indipendenti, isolata da altri fabbricati.

ALLAGAMENTO

Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta dovuto ad eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti ad esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

ANIMALI DOMESTICI

Animali da compagnia e da cortile, cavalli e altri animali da sella. Per il Modulo "Animali Domestici", si intende esclusivamente il cane o gatto indicato in polizza.

ARBITRATO

È una procedura alternativa al ricorso alla giustizia civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

BED AND BREAKFAST

Il servizio di alloggio e prima colazione offerti nella dimora abituale e/o nei locali direttamente comunicanti, saltuariamente o per periodi stagionali, avvalendosi della normale collaborazione familiare. L'attività deve essere esercitata in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

CAPPOTTO TERMICO DEI FABBRICATI

L'elemento termico intonacabile per facciate atto ridurre gli effetti prodotti nella struttura o nella muratura dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna.

CENTRALE OPERATIVA

La struttura organizzativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti 121 – 00156 – Roma costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

COLLABORATORI DOMESTICI

Coloro che prestano un'attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare dell'assicurato come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi.

COLLEZIONI

Vedi definizione Contenuto.

COLPO D'ARIETE

Il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola. O viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

COMUNICAZIONE (ALLA SOCIETÀ)

Le comunicazioni effettuate alla Società si intendono per lettera raccomandata a.r., all'indirizzo Vera Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

CONTENUTO

Tutto quanto contenuto nell'abitazione assicurata e nell'eventuale ufficio/studio professionale privato, coesistente e comunicante, appartenente all'assicurato, a persone del suo nucleo familiare o a terzi (limitatamente, per questi ultimi, a quanto contenuto nell'abitazione assicurata) e destinato a:

- uso domestico, come ad esempio: mobili, arredo, suppellettili, vettovaglie, scorte alimentari, elettrodomestici, apparecchi non elettronici al servizio della casa, comprese le tende frangisole;
- uso personale, come ad esempio abbigliamento, documenti, attrezzature sportive a uso non professionale, archivi. Sono comprese le biciclette, i natanti e i relativi motori fuoribordo fino a 40 cavalli, attrezzature per giardinaggio a motore. Sono escluse le roulottes, i veicoli a motore iscritti al PRA e loro parti. Sono inoltre comprese:
- Apparecchiature elettroniche, che basano il loro funzionamento su circuiti a corrente debole basati sullo sfruttamento di
 particolari proprietà fisiche degli elettroni, come ad esempio: Hi-Fi, radio, televisori, complessi fonici e stereofonici, strumenti
 musicali, palmari, stampanti, telefoni cellulari, computer, videoregistratori, DVD, apparecchi e macchine fotografiche
 (comprese le attrezzature per la stampa) apparecchi cine foto/ottici come ad esempio videocamere, cineprese, binocoli,
 proiettori;
- Collezioni: raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore:
- Gioielli e preziosi: oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle; orologi anche in metallo o di altri materiali che abbiano un valore unitario superiore a € 4.000;
- Oggetti pregiati: pellicce, quadri, arazzi, tappeti di particolare valore artistico, mosaici, sculture, statue, affreschi e simili,
 oggetti d'arte o di particolare valore artistico pubblicati su cataloghi ufficiali d'arte, mobili di antiquariato, oggetti e servizi di
 argenteria;
- · Valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

Sono comprese le cose appartenenti all'assicurato, a persone del suo nucleo familiare e/o a terzi poste nelle pertinenze e/o dipendenze anche non comunicanti, purché a uso esclusivo dell'assicurato, con l'esclusione delle collezioni, dei gioielli e preziosi, degli oggetti pregiati e dei valori.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

CONVIVENTE "MORE UXORIO"

La persona, che in base a un rapporto personale duraturo e continuativo con l'assicurato, adeguatamente documentato e socialmente noto, convive stabilmente con l'assicurato e ha in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) e lo stato di famiglia. Sono escluse le persone che convivono more uxorio con soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato.

COSE

Gli oggetti materiali e, esclusivamente per i Moduli "Responsabilità Civile" e "Animali Domestici" gli animali.

DANNO

Il pregiudizio economico determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie, scoperti.

DANNO EXTRACONTRATTUALE

È il danno ingiusto alla persona o a cose derivante da un fatto doloso o colposo.

DANNO INDIRETTO

Danno non inerente la materialità della cosa assicurata.

DANNO MATERIALE E DIRETTO

Danno inerente la materialità della cosa assicurata, che deriva dall'azione diretta dell'evento garantito.

DECORRENZA

Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito, salvo quanto espressamente derogato all'interno degli articoli che disciplinano singole garanzie.

DELITTO

È una tipologia di reato. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- · delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- · delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

DESTINAZIONE D'USO

L'intero Fabbricato che ospita l'abitazione assicurata deve essere adibito per almeno il 51% a civile abitazione e non devono essere presenti depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.

L'Abitazione assicurata deve essere interamente adibita a civile Abitazione con eventuale ufficio/studio professionale privato, se coesistente e con essa comunicante.

DIMORA ABITUALE

L'Abitazione della quale l'Assicurato e i suoi familiari, o l'inquilino se l'abitazione è data in affitto, dimorano in modo continuativo per la maggior parte dell'anno e che costituisce il loro domicilio principale.

DIMORA SALTUARIA

L'Abitazione nella quale l'assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente per la maggior parte dell'anno.

DIPENDENZE E PERTINENZE

Locali, posti anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione dell'Abitazione assicurata, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali termiche, cantine, solai, box, vani tecnici e altri locali a uso esclusivo dell'assicurato, aventi le stesse caratteristiche costruttive del Fabbricato del quale fanno parte.

DISABITAZIONE

L'assenza continuativa dell'assicurato e dei suoi familiari dall'Abitazione assicurata. La sola presenza diurna e non notturna è considerata disabitazione.

Il periodo di disabitazione si intende interrotto in caso di presenza nell'Abitazione dell'assicurato o di suoi familiari anche

non conviventi, di personale domestico, o di altra persona anche non legata da rapporti familiari incaricato dall'assicurato di custodire l'Abitazione.

DOCUMENTAZIONE VETERINARIA

Gli originali della cartella clinica comprendente tutta la certificazione veterinaria costituita da: diagnosi, pareri e prescrizioni dei medici veterinari, radiografie, esami strumentali e diagnostici, nonché della documentazione di spesa.

DOLOSO

Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.

EFFETTI PERSONALI

Vestiario, articoli da viaggio, bagagli in genere, macchine e apparecchi cine foto/ottici, telefoni cellulari e relativi accessori, palmari e personal computer, attrezzature sportive dell'assicurato o dei suoi familiari. Sono esclusi, veicoli, valori e oggetti pregiati.

ELETTRODOMESTICI

Gli apparecchi elettrici ed elettronici utilizzati nei lavori domestici o destinati al servizio e a conforto della persona o nell'ambito dell'Abitazione.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

L'azione finalizzata, mediante violenza o minaccia, a costringere qualcuno a fare o a omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno ai sensi dell'articolo 629 del Codice Penale.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, in buone condizioni di statica e manutenzione, destinata per almeno il 51% a civile abitazione, che ospita l'Abitazione assicurata. Tipologia costruttiva (vale l'opzione riportata in polizza):

Antisismico, devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:

- fabbricato conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n. 3274 del 20/03/2003 o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e integrazioni;
- · strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie;
- sono tollerati:
 - materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
 - · armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
 - · caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso.

Cemento armato, devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:

- · strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie;
- sono tollerati:
 - materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
 - armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
 - · caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso.

Muratura, devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili;
- · sono tollerati:
 - · materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
 - armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
 - materiali combustibili nelle pareti esterne e nella copertura del tetto non superiori al 10% della superficie totale;
 - caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso.

Bioedilizia, devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:

• struttura realizzata con prodotti specifici precostituiti, in particolare con pareti esterne formate da pannelli modulari aventi anche funzione portante verticale, solai, struttura portante, armatura e copertura del tetto, il tutto comunque costruito;

- costruzione certificata almeno Rei 90 (o altra equivalente) dalla casa costruttrice.
- la struttura posizionata e ancorata a una fondazione a platea.

FENOMENO ELETTRICO

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- · corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

FISSI. INFISSI E SERRAMENTI

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finimento o protezione.

FORMA DI GARANZIA

Vedi definizione "Tipo e forma e di garanzia".

FRANCHIGIA

La parte di danno espressa in misura fissa che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

FRATTURA SCHELETRICA

Frattura di una struttura ossea per sollecitazioni traumatiche eccedenti il suo limite di resistenza, che sia strumentalmente accertata mediante idonea indagine radiografica: raggi standard e/o RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) e/o TAC (Tomografia Assiale Computerizzata). Non sono da considerare fratture le lesioni a strutture cartilaginee nonché le infrazioni.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

GIOIELLI E PREZIOSI

Vedi definizione contenuto.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.

INFORTUNIO

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea.

INVALIDITÀ PERMANENTE

La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

INONDAZIONE ED ALLUVIONE

Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

INTERMEDIARIO (OVE PRESENTE)

Il Banco BPM S.p.A. che distribuisce il presente prodotto nelle modalità e nei limiti indicati sul sito www.bancobpm.it.

INTERVENTO CHIRURGICO

Atto medico, praticato in istituto di cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata a intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni.

IVASS EX ISVAP

Indica l'organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo vigenti.

MALATTIA

Qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia una malformazione o difetto fisico e non sia dipendente da infortunio.

MATERIALI INCOMBUSTIBILI

Sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

MASSIMALE

La somma massima, stabilita nel contratto, che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di uno o più sinistri indennizzabili a termini di polizza avvenuti nello stesso anno assicurativo.

NUCLEO FAMILIARE

L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela con il Contraente che convivono stabilmente con lui e che hanno in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) e lo stato di famiglia. Sono comprese anche le persone legate da vincolo personale di fatto, duraturo, continuativo e socialmente noto (convivenza more uxorio) con il Contrente che convivono stabilmente con lui e hanno in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) e lo stato di famiglia.

Sono escluse le persone che convivono more uxorio con soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato.

OGGETTI PREGIATI

Vedi definizione Contenuto.

PANNELLI SOLARI (FOTOVOLTAICI E TERMICI)

Impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte dell'Abitazione assicurata. I pannelli solari (fotovoltaici e termici) devono essere installati sul tetto dell'Abitazione o su altri minori fabbricati costituenti dipendenze.

PARTI

Il Contraente/Assicurato e la Società.

POLIZZA

Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

PREMIO

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

PRESTAZIONI

I servizi prestati dalla Centrale Operativa all'assicurato.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati esistenti al momento del sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale ai sensi dell'articolo 1907 del codice civile.

REGOLAMENTI

Indica i regolamenti attuativi del Codice delle Assicurazioni emanati dall'ISVAP, ora IVASS ovvero qualsiasi altra fonte secondaria rilevante emanata da un'autorità competente.

RICOVERO

La permanenza in una clinica veterinaria che comporti il pernottamento.

RISCHIO

La possibilità che si verifichi un sinistro.

SCOPERTO

La percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Se lo scoperto opera in concomitanza con una franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.

SCOPPIC

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia. Nel Modulo "Tutela Legale Abitazione", per sinistro si intende il caso assicurativo, ovvero la violazione di norme o l'inadempienza che dà origine alla vertenza.

Nel Modulo "Assistenza", il termine sinistro indica l'evento che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato e verificatosi in un momento successivo alla conclusione del contratto

IMPIANTO D'ALLARME

Sistema elettronico composto di sensori e centralina di rilevazione atto a segnalare, mediante segnale acustico e/o collegamento automatico con guardia privata e/o pubblica, l'introduzione o il tentativo di introduzione di soggetti non autorizzati nei luoghi protetti dall'Impianto.

SOCIETÀ

PiùVera Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano.

SPESE DI GIUSTIZIA

Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.

SPESE DI SOCCOMBENZA

Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla definizione Diritto civile).

SPESE PERITALI

Nel Modulo di "Tutela Legale" sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

TERRORISMO

Un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto altrui o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o autorità o di impaurire la popolazione o una parte della stessa.

TERREMOTO

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

TETTO

L'insieme delle strutture destinate a coprire il fabbricato e a proteggerlo dagli eventi atmosferici.

TIPO E FORMA E DI GARANZIA

Stabiliscono il criterio con cui si determina il valore delle somme assicurate e il criterio con cui si determina l'indennizzo.

- Tipo di garanzia: Valore a nuovo e Valore Reale.
- Forma di garanzia: Primo Rischio Assoluto.

TRANSAZIONE

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

TRUFFA

Il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 640 del Codice Penale).

TUTELA LEGALE

La garanzia tutela legale ai sensi del D. Lgs. nº 209 del 2005, articoli 163, 164, 173, 174 e correlati.

UNICO CASO ASSICURATIVO

Nel Modulo di "Tutela Legale Abitazione " il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE A NUOVO

Tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato secondo il seguente criterio:

- per l'Abitazione: la spesa necessaria per la sua integrale ricostruzione a nuovo, compresi gli oneri di urbanizzazione e di adeguamento antisismico, escludendo solo il valore dell'area (terreno);
- per il Contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo, uguale o equivalente per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali.

VALORE REALE

Il tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, qualità e stato di conservazione. Per l'Abitazione non si tiene conto del valore dell'area (terreno).

VALORI

Vedi definizione contenuto.

VETRI ANTISFONDAMENTO/STRATIFICATI

Le superfici costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm.

VETRI E SPECCHI

Tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e plexiglas.



Condizioni di Assicurazione

Per informazioni generali sulla Polizza telefonare:

Numero verde 800.055.177 (per l'Italia) Linea Urbana +39 02. 30548801 (per l'Estero)

Contattabile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00

Norme comuni che regolano il contratto di Assicurazione

Questa polizza facoltativa assicura, a seconda delle garanzie attivate, l'abitazione (abituale o saltuaria) e il suo contenuto, il patrimonio familiare e gli animali domestici.

Art. NC1 Decorrenza delle coperture assicurative

Le coperture assicurative indicate in polizza hanno effetto, salvo quanto espressamente derogato dagli articoli che disciplinano le singole garanzie, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza purché sia stata pagata la prima rata di premio. Diversamente hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Art. NC2 Pagamento del premio

Il premio è pagato anticipatamente e con rateazione indicata in polizza.

Il contraente deve versare le rate di premio alle scadenze pattuite mediante addebito diretto sul conto corrente presso il Banco BPM a lui intestato, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali dello stesso.

L'estratto conto del conto corrente costituisce quietanza di pagamento. Se alle scadenze convenute, il contraente non paga le rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata di premio e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento di tutte le rate insolute.

Se il contraente non adempie agli obblighi relativi al pagamento del premio, la Società non sarà obbligata a corrispondere nessun indennizzo in caso di sinistro e il contratto verrà risolto di diritto nel termine di due mesi dal giorno in cui la prima rata di premio insoluta è scaduta.

L'importo di premio indicato in polizza è comprensivo delle eventuali provvigioni riconosciute dall'impresa all'Intermediario.

Art. NC3 Durata e disdetta

L'assicurazione ha la durata indicata in polizza, senza tacito rinnovo. Pertanto la validità del contratto cessa alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato in polizza, senza alcun obbligo di disdetta. Allo scadere di ciascuna rata di premio il contrante può recedere dal contratto con comunicazione scritta ricevuta dalla Società almeno 10 giorni prima della scadenza della rata di premio:

- · inoltrata mediante lettera raccomandata a.r., all'indirizzo PiùVera Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 20122
- · oppure mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile presso la filiale dell'Intermediario, dove è stata sottoscritta l'Assicurazione.

Art. NC4 Recesso per ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, entro 14 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa il contraente può recedere dal contratto nelle seguenti modalità:

- a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

Più Vera Assicurazioni S.p.A. Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

- oppure tramite indirizzo di Posta Certificata:

piuvera-assicurazioni@legalmail.it

La Società provvederà a rimborsare il Contraente e ricevere in restituzione il premio pagato e non goduto al netto delle imposte. Per avvalersi di questo diritto, il contraente dovrà comunicare la sua decisione di recedere dal contratto e la Società provvederà a rimborsare il Contraente.

Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula:

R = P * GR/D Dove:

R = premio da rimborsare

P = premio imponibile (al netto delle imposte)

GR = giorni residui di copertura

D = durata totale (in giorni) della copertura.

Articolo applicabile esclusivamente a contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza (regolamento IVASS ex ISVAP n. regolamento 40/2018 e codice del consumo).

Art. NC5 Recesso per sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte, con un preavviso di almeno 30 giorni e ha effetto:

- · nel caso di rateazione mensile: dalla prima rata di premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti;
- nel caso di rateazione annuale: dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione; la Società rimborsa al contrente, entro quindici giorni dalla data di annullazione del contratto, la parte di premio imponibile versata e non goduta.

Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula:

R = P * GR/D

Dove:

R = premio da rimborsare

P = premio imponibile (al netto delle imposte)

GR = giorni residui di copertura

D = durata totale (in giorni) della copertura.

Art. NC6 Polizze connesse a finanziamento

Vincolo e ipoteca

La garanzia "Incendio dell'Abitazione" non è vincolata a favore della Banca Intermediaria, in relazione ai contratti di mutuo garantiti da ipoteca degli immobili assicurati. Se la garanzia "Incendio dell'Abitazione" è vincolata a favore dell'Ente che ha erogato il Finanziamento (diverso dalla Banca Intermediaria della presente Polizza) in relazione al contratto di mutuo garantito da ipoteca gravante sull'immobile assicurato, in caso di sinistro la Società liquiderà l'Ente vincolatario, secondo quanto disposto dall'art. 2742 del Codice Civile, fino alla concorrenza del debito residuo di capitale e, per la parte eccedente tale vincolo, liquiderà direttamente l'Assicurato fino alla concorrenza dell'ammontare del danno.

La Società si obbliga a non liquidare nessun indennizzo, se non con il consenso dell'Ente Vincolatario.

Recesso entro 30 o 60 giorni

Il contraente può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza con comunicazione scritta:

- inoltrata mediante lettera raccomandata a.r., all'indirizzo PiùVera Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 20122 Milano;
- oppure mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile presso la filiale dell'Intermediario, dove
 è stata sottoscritta l'Assicurazione.

· oppure tramite indirizzo di Posta Certificata

piuvera-assicurazioni@legalmail.it

La comunicazione di recesso pervenuta alla Società successivamente al termine di 60 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall'Assicurato entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

Nel caso di recesso esercitato **entro 30 giorni dalla data di decorrenza** la Società procederà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso dell'intero premio corrisposto dal Contraente, senza alcun onere a carico di quest'ultimo.

Nel caso in cui il recesso venga esercitato successivamente **ed entro 60 giorni dalla data di decorrenza** la Società procederà, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso del premio corrisposto dal Contraente, **ma** saranno trattenute le imposte versate dalla Società.

Art. NC7 Dichiarazioni rese in buona fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza (il mutamento/aggravamento) si è verificata.

Art. NC8 Esagerazione dolosa del danno

L'assicurato perde il diritto all'indennizzo se:

- aumenta dolosamente l'ammontare del danno;
- · dichiara come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
- · adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- · sottrae, occulta, manomette i beni rimasti dopo il sinistro;
- · modifica o altera le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo;
- aggrava, altera gli indizi del reato.

Art. NC9 Altre assicurazioni

In caso di sinistro l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto (artt. 1910 comma 3 e 1913 del Codice Civile). L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. NC10 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dall'Assicurato e dalla Società. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti per l'Assicurato e per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. NC11 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, restano a carico del contraente.

Art. NC12 Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto è competente il foro ove il contraente ha la residenza o il domicilio elettivo.

Art. NC13 Modifica delle condizioni di assicurazione

ILe eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. NC14 Legge applicabile al contratto

Il contratto di assicurazione è regolato dalla Legge Italiana

Art. NC15 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

Art. NC15.1 Sanzioni Internazionali

La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente Contratto assicurativo se tale pagamento viola queste misure.

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere informazioni e documentazione per verificare la conformità alle Sanzioni Internazionali. Fino a quando non sarà fornita prova soddisfacente dell'assenza di violazioni, la Compagnia potrà sospendere operazioni, rifiutare pagamenti o bloccare fondi, senza responsabilità, penalità o indennizzo per eventuali ritardi o sospensioni.

Dichiarazioni e Obblighi del Cliente

Il Cliente dichiara e garantisce che, per tutta la durata del contratto, né esso né, per quanto di sua conoscenza, alcuna delle sue controllate, amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o rappresentanti:

- siano una Persona Sanzionata;
- siano posseduti o controllati da una Persona Sanzionata;
- siano situati, residenti ovvero con sede legale in un Paese Sanzionato;
- siano coinvolti in attività con una Persona Sanzionata o con soggetti situati in un Paese Sanzionato.
- abbiano ricevuto fondi o altri beni da una Persona Sanzionata.

Il Cliente si impegna a notificare tempestivamente la Compagnia di qualsiasi circostanza che possa rendere inaccurata o non veritiera la suddetta dichiarazione. Inoltre, garantisce che non utilizzerà, direttamente o indirettamente, alcun provento derivante dal Contratto per finanziare, agevolare o sostenere attività con Persone Sanzionate o soggetti situati in Paesi Sanzionati, né effettuerà pagamenti con fondi di provenienza non conforme alle Sanzioni Internazionali.

Art. NC16 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato/Contraente alla Società possono essere fatte telefonando a:

Numero Verde 800055177 (per l'Italia)
Linea urbana +39 02.30548801 (per l'estero)
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00

Inviando mail a

info@piuvera-assicurazioni.it

Qualsiasi richiesta del contraente sulle garanzie offerte dalla presente polizza può essere fatta direttamente a questi recapiti.

Art. NC17 Reclami

RECLAMO ALLA SOCIETÀ

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

PiùVera Assicurazioni S.p.A.

Servizio Reclami

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano (Italia)

e.mail: reclami@piuvera-assicurazioni.it

indicando i seguenti dati:

- · nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente;
- · numero di polizza;
- · nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro a cui si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

La Compagnia darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami di spettanza dell'intermediario ma presentati alla Compagnia saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante.

RECLAMO ALL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Via del Quirinale n°21
00187 Roma
Fax 06 42133206
e.mail tutela.consumatore@pec.ivass.it

tramite e-mail, fax o posta ordinaria, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it - sezione Per i Consumatori - Reclami - Guida ai reclami), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa e dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea http://www.ec.europa.eu/fin-net. Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D. Lgs. del 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.



Modulo Danni da Incendio e Rischi Accessori

Oggetto assicurato

CAPITOLO 1 - Cosa è assicurato

Art. IP1 Incendio e rischi accessori

La Società, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, e con i limiti e le franchigie indicati in polizza, indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati (Abitazione e/o Contenuto) causati da:

- · incendio, compresi i guasti causati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- · fulmine, escluso il conseguente fenomeno elettrico;
- esplosione, implosione e scoppio, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi;
- · caduta di aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- urto di veicoli o di natanti, non di proprietà né in uso all'assicurato, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
- · onda sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- · sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori;
- mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di
 apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché
 provocati dagli eventi previsti ai precedenti punti che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50
 metri da essi:
- fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell'Abitazione.

Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa ad una porzione di fabbricato è in copertura anche la quota di parte comune di proprietà dell'assicurato.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, e/o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto devono rispondere a norma di legge.

Art. IP2 Ulteriori garanzie per la ricostruzione

La garanzia comprende le seguenti prestazioni, sempre operanti, in eccedenza alla somma assicurata Abitazione e/o Contenuto, in quanto conseguenti a sinistri indennizzabili con un limite massimo pari al 20% dell'indennizzo:

- a) spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica i residui del sinistro;
- b) spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito presso terzi del Contenuto assicurato, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per riparare l'Abitazione indicata in polizza e per il periodo strettamente necessario;
- c) onorari di consulenti, ingegneri, architetti e del perito nominato dal Contraente conformemente al disposto dell'Art. IP17 "Procedura per la valutazione del danno" e dall'Art. IP18 "Mandato dei periti", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
- d) gli oneri di urbanizzazione e gli oneri dovuti

Art. IP3 Ulteriori spese

(garanzia non operante se la tipologia di Abitazione indicata in polizza è "Fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione")
La garanzia comprende le seguenti prestazioni, fino alla concorrenza della somma assicurata Abitazione/Contenuto, in quanto conseguenti a sinistri indennizzabili:

perdita del canone di locazione dell'Abitazione assicurata, locata dall'Assicurato proprietario, per il periodo strettamente
necessario al ripristino della stessa, con il limite di 8 mesi e per un importo non superiore a € 4.000 per sinistro. Sono
comunque esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali;

- spese per l'alloggio sostitutivo a seguito di mancato godimento dell'Abitazione assicurata abitata dall'Assicurato proprietario, per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa, con il limite 8 mesi e per un importo non superiore a €
 4.000 per sinistro; sono comunque esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali:
- spese per il rifacimento di documenti personali smarriti, distrutti o danneggiati per un importo massimo di € 250 annualità assicurativa.

Art. IP4 Fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione

(garanzia valida solo se la tipologia di Abitazione indicata in polizza è "Fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione"). La Società indennizza, sino alla somma assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti all'Abitazione che sia in corso di costruzione o ristrutturazione.

La garanzia opera solo per gli eventi e danni previsti dall'Art. IP1 "Incendio e rischi accessori" e per le sole spese e oneri di cui alle lettere a) e c) dall'Art. IP2 "Ulteriori garanzie per la ricostruzione".

La garanzia è operante a condizione che gli interventi si svolgano nel rispetto e in conformità delle disposizioni di legge vigenti.

Art. IP5 Limiti di indennizzo del contenuto

Fermi i limiti di indennizzo di ogni singola garanzia, la Società in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:

- del 50% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 10.000 per gioielli, preziosi, collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito;
- di € 12.000 per singolo oggetto pregiato;
- del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.000 per il denaro;
- del 10% della somma assicurata per il Contenuto per beni nelle dipendenze e/o pertinenze; sono escluse le collezioni, gli
 oggetti pregiati, i gioielli e preziosi, i valori, posti nelle pertinenze non comunicanti.

Art. IP6 Cristalli

(garanzia non operante se la tipologia di Abitazione indicata in polizza è "Fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione")
L'assicurazione, con applicazione di una franchigia di € 150, è prestata per la rottura accidentale o per fatto di persone
estranee all'Assicurato, delle lastre piane e curve – di cristallo, mezzo cristallo, o specchio, vetro e plexiglas, fisse nelle loro
installazioni o scorrevoli su guide, integre ed esenti da difetti al momento della conclusione del contratto appartenenti
all'Abitazione e/o al Contenuto assicurati.

La garanzia vale anche per i danni di rottura:

- · avvenuti in occasione di furto tentato o consumato;
- verificatisi in occasione di scioperi, serrate, manifestazioni di folla e tumulti popolari;
- · causati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere, in moto a velocità supersonica.

La Società rinuncia all'eventuale azione di surroga nei confronti di terzi responsabili del sinistro.

La garanzia è prestata, con un **limite massimo di € 1.500 per anno assicurativo.**

ESCLUSIONI

Non sono coperti i danni:

- · da rigature, screpolature e scheggiature;
- · alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, verande e lucernari;
- da crollo del Fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici;
- · da rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate.

Art. IP7 Eventi atmosferici e sovraccarico neve

(garanzia non operante se la tipologia di Abitazione indicata in polizza è "Fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione") La Società, con l'applicazione di una **franchigia di € 150**, risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati (Abitazione e/o Contenuto) causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.

La Società indennizza inoltre, con l'applicazione di una franchigia di € 150, i danni ai beni assicurati (Abitazione e/o Contenuto)

derivanti da crollo o sfondamento del tetto provocato dall'azione diretta della neve a condizione che il Fabbricato sia conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della ricostruzione.

Sono compresi i danni a:

- · pannelli solari (termici e fotovoltaici);
- · cappotto termico.

L'indennizzo verrà corrisposto sino ad un limite massimo pari al 80% della Somma Assicurata per l'Abitazione e/o il Contenuto.

I danni da grandine, limitatamente a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibrocemento, sono indennizzabili fino alla concorrenza dell'1% della somma assicurata per l'Abitazione.

I danni ai pannelli solari (termici e fotovoltaici), sono indennizzabili fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per l'Abitazione con il massimo di € 20.000 per annualità assicurativa.

I danni al cappotto termico, sono indennizzabili fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per l'Abitazione con il massimo di € 7.500 per annualità assicurativa.

ESCLUSIONI

La Società non risponde dei danni:

- da bagnamento all'interno dell'Abitazione assicurata, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra indicati;
- · da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- · da mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- · da gelo, neve, valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati;
- · da cedimento o franamento del terreno;
- · causati a enti mobili all'aperto e/o installazioni esterne quali recinti, cancelli, cavi aerei e simili;
- · ad alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere, parchi e giardini, strade private, cortili;
- a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di
 ripristino conseguenti o meno a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi
 contenuto. Sono tollerati i fabbricati con uno o più porticati esterni aperti, purché realizzati nel rispetto delle norme di
 edificazione previste dalle autorità competenti; la presente esclusione non si applica ai danni da grandine;
- a pannelli solari (termici e fotovoltaici) installati su fabbricati aperti su uno o più lati; la presente esclusione non si applica ai danni da grandine;
- a tettoie, vetrate e lucernai a meno che siano derivati da rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.

Art. IP8 Danni da acqua e gelo, ricerca e riparazione

(garanzia non operante se la tipologia di Abitazione indicata in polizza è "Fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione")

DANNI DA ACQUA

La Società, con l'applicazione di una franchigia di € 150, indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati (Abitazione e/o Contenuto) da:

- Acqua condotta e fuoriuscita acqua da elettrodomestici:
 - spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio dell'Abitazione indicata in polizza;
 - fuoriuscita di acqua da elettrodomestici a seguito di rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l'impianto fisso dell'Abitazione indicata in polizza;
- Traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio dell'Abitazione assicurata (garanzia valida per la sola Abitazione).

L'indennizzo verrà corrisposto sino ad un limite massimo di € 10.000 per annualità assicurativa.

ESCLUSIONI

La Società non risponde dei danni:

- · causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- · causati da usura o carenza di manutenzione;
- · causati da guasti o rottura di condutture completamente interrate;
- · verificatisi durante l'installazione degli elettrodomestici stessi, o durante operazioni di prova o di collaudo;
- dovuti a difetto di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

INFILTRAZIONE DI ACQUA PIOVANA

La Società, con l'applicazione di una franchigia di € 150, indennizza i danni materiali e diretti causati all'Abitazione assicurata da infiltrazione di acqua piovana dovuta a ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali, con il massimo di € 2.000 per anno assicurativo.

ESCLUSIONI

La Società non risponde dei danni:

- · causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- · causati da usura o carenza di manutenzione;
- · causati da guasti o rottura di condutture completamente interrate;
- · dovuti a difetto di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

GFI O

La Società, con l'applicazione di una franchigia di € 150, indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati (Abitazione e/o Contenuto) da rottura, derivante da gelo, di impianti idrici, igienici, termici, tecnici e/o tubazioni in genere di pertinenza dell'Abitazione indicata in polizza, con il massimo di € 2.000 per anno assicurativo. La garanzia è prestata a condizione che l'Abitazione sia situata a non oltre 800 metri sul livello del mare e che sia dotata di impianto di riscaldamento.

ESCLUSIONI

La Società non risponde dei danni:

- · causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- · causati da usura o carenza di manutenzione;
- · causati da guasti o rottura di condutture completamente interrate;
- · dovuti a difetto di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI

La Società, con l'applicazione di una franchigia di € 150, indennizza le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di impianti e di parte dell'Abitazione assicurata allo scopo di ricercare ed eliminare la causa che ha dato origine allo spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile a termini di polizza.

In caso di dispersione di gas dagli impianti posti al servizio dell'Abitazione assicurata, la Società indennizza le spese per demolizione e ripristino di impianti e di parte dell'Abitazione assicurata sostenute per la ricerca e l'eliminazione della dispersione.

L'indennizzo verrà corrisposto sino ad un limite massimo di € 3.000 per annualità assicurativa.

Art. IP9 Atti vandalici e terrorismo

(garanzia non operante se la tipologia di Abitazione indicata in polizza è "Fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione") La Società, con l'applicazione di una **franchigia di € 150**, indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati (Abitazione e/o Contenuto) causati da atti vandalici o dolosi di terzi avvenuti anche in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, compresi gli ordigni esplosivi.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni da scritte o imbrattamento all'esterno dei locali assicurati.

Relativamente al Terrorismo, è escluso il danno causato da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare.

Art. IP10 Fenomeno elettrico

(garanzia non operante se la tipologia di Abitazione indicata in polizza è "Fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione") La Società, con l'applicazione di una **franchigia di € 150**, indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati (Abitazione e/o Contenuto) causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati.

L'indennizzo verrà corrisposto sino ad un limite massimo di € 3.000 per anno assicurativo.

L'indennizzo verrà effettuato sulla base delle seguenti modalità:

 per beni acquistati nuovi da non oltre 24 mesi sarà riconosciuto il valore a nuovo, con il massimo del doppio del valore reale ed effettivo; · per beni acquistati da oltre 24 mesi sarà riconosciuto esclusivamente il valore reale ed effettivo.

Per gli oggetti inservibili o non funzionanti la garanzia è prestata secondo il reale ed effettivo valore al momento del sinistro.

ESCLUSIONI

La Società non risponde dei danni:

- · causati da usura, da manomissioni, da vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'assicurato o al contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi:

- i costi di intervento e di sostituzione delle relative componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva:
- i danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso senza concorso di

Art. IP11 Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio

(garanzia non operante se la tipologia di Abitazione indicata in polizza è "Fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione") (garanzia operante solo se non è stata acquistata la garanzia "Responsabilità Civile della Proprietà e della Conduzione" nel Modulo Responsabilità Civile Proprietario).

La Società, sino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000 per annualità assicurativa risarcisce le somme che l'assicurato, per capitale, interessi, spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile, per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a seguito ad incendio, esplosione, implosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo con esclusione di ogni altra garanzia prestata. La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. Se tale copertura è prevista anche in altra polizza, la garanzia è prestata solo in eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza. L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.

ESCLUSIONI

Non sono coperti i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate su questi mezzi;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- · da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogne.

Non sono considerati terzi e pertanto non possono essere risarciti l'assicurato, il proprio coniuge, i propri discendenti e ascendenti e, se appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato ovvero conviventi, qualsiasi altro parente o affine.

CAPITOLO 2 - Cosa non è assicurato

Art. IP12 Esclusioni

In nessun caso la Società risponde dei danni:

- 1. indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati, salvo quelli espressamente previsti;
- 2. all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 3. causati con dolo del contraente o dell'assicurato;
- 4. causati da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- 5. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno;
- 6. da smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- 7. da terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maree e piene, frane e/o cedimenti del
- 8. causati da diretta o indiretta emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- 9. diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
- 10. diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da qualsiasi accesso o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
- 11. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- 12. causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

CAPITOLO 3 - Come è prestata la copertura

Art. IP13 Forma di garanzia

Tutte le garanzie del presente Modulo sono prestate ai beni assicurati (Abitazione e/o Contenuto) nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Art. IP14 Dove vale la copertura

L'Assicurazione è valida per rischi ubicati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato del Vaticano.

Art. IP15 Tabella riepilogativa di franchigie e limiti di indennizzo del modulo incendio

ARTICOLI DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE GARANZIE	MASSIMO INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	
Art. IP2	Spese demolizione e sgombero residui			
	Spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito del Contenuto	20% dell'indennizzo liquidabile		
	Onorari di consulenti, periti, ingegneri			
	Oneri di urbanizzazione e ricostruzione			
	Perdita canoni di locazione	€ 4.000		
Art. IP3	Spese alloggio sostitutivo	massimo 8 mesi per sinistro	nessuno	
	Spese rifacimento documenti	€ 250 per anno		
	Gioielli, preziosi, collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito	50% somma assicurata Contenuto massimo € 10.000 per sinistro		
	Pregiati	€ 12.000 per singolo oggetto		
Art. IP5	Denaro	10% somma assicurata Contenuto massimo € 1.000 per sinistro		
	Beni nelle dipendenze e / o pertinenze	10% somma assicurata Contenuto		
Art. IP6	Cristalli	€ 1.500 per anno		
	Eventi atmosferici e sovraccarico neve	80% somma assicurata Abitazione e / o Contenuto		
	Grandine sui manufatti plastici e / o vetrocemento	1% somma assicurata Abitazione		
Art. IP7	Pannelli solari (termici e fotovoltaici)	5% somma assicurata Abitazione massimo € 20.000 per anno		
	Cappotto termico	5% somma assicurata Abitazione massimo € 7.500 per anno		
	Danni da acqua	€ 10.000 per anno	€ 150	
Art. IP8	Infiltrazioni di acqua piovana	€ 2.000 per anno		
	Gelo	€ 2.000 per anno		
	Ricerca e riparazione del guasto	€ 3.000 per anno		
Art. IP9	Atti vandalici e terrorismo	100% somma assicurata Abitazione e / o Contenuto		
Art. IP10	Fenomeno Elettrico	€ 3.000 per anno		
Art. IP11	Ricorso Terzi da incendio	€ 1.000.000 per anno	Nessuna	

Sinistri

Art. IP16 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro

- l'Assicurato deve fare quanto possibile per arrestare o diminuire il danno. L'inadempimento di tale obbligo può
 comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Sono a carico della
 Società le relative spese ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- l'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, deve dare avviso del sinistro: telefonando a

Numero Verde 800767888 (per l'Italia) Linea urbana +39 02.30548800 (per l'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

inviando email a

sinistri@piuvera-assicurazioni.it

inviando PEC a

sinistri-piuvera-assicurazioni@legalmail.it

denunciando a

PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri - Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano (Italia)

entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza comunicando: la data, l'ora e il luogo del sinistro; la causa del sinistro; la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze; il nominativo di eventuali testimoni; il nominativo di eventuali terzi danneggiati; la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno; il numero di polizza e il nominativo del Contraente. Se coesistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, dandone comunicazione alla Società.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile:

- se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano
 imputabili a un reato, come ad esempio l'atto doloso l'assicurato deve denunciare l'accaduto alle autorità competenti
 del luogo, con una descrizione il più possibile particolareggiata e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno,
 trasmettendo successivamente copia della denuncia alla Società e, qualora la Società lo richiedesse, tutti i documenti
 che si possono ottenere dall'Autorità competente;
- l'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- l'Assicurato deve predisporre, nei 25 giorni successivi al primo avviso, un elenco dettagliato dei danni subiti
 con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte e/o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato
 particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore,
 mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla
 Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- l'Assicurato deve denunciare, anche al debitore, tempestivamente e nel più breve tempo possibile la distruzione di titoli di credito ed esperire se possibile la procedura di ammortamento.

Art. IP17 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità

- a. direttamente dalla Società, o persona dalla stessa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata;
- b. oppure, a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito

o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito e dalle altre persone eventualmente nominate da quest'ultimo; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. IP18 Mandato dei periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro
 esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od
 il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. IP16 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
- stimare il valore a nuovo dell'Abitazione o del Contenuto ed il valore dei medesimi al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art IP19 "Valore dell'Abitazione/Contenuto assicurato e determinazione del danno";
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

 Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. IP17 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'operatività della garanzia. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. IP19 Valore dell'abitazione / contenuto assicurato e determinazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato in base al "Valore al nuovo":

- per l'Abitazione si stimano i costi necessari per ricostruire o ripristinare le parti distrutte o danneggiate;
- per il Contenuto si stimano i costi necessari per la riparazione o, se i costi sono inferiori, per il rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità; da tale risultato si deve dedurre il valore dei residui.

Per la liquidazione del danno determinato in base al "Valore a nuovo" si procede con le seguenti modalità:

- il danno viene valutato con il criterio previsto dal tipo di garanzia "Valore reale" che tiene conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, qualità e stato di conservazione;
- l'Assicurato ha diritto a un supplemento d'indennità pari alla differenza tra la stima del danno effettuata in base al "Valore a nuovo" e quella effettuata in base al "Valore reale". L'Assicurato acquisisce il diritto all'intero indennizzo solo a ricostruzione, ripristino, rimpiazzo o riparazione avvenute, comunque, non oltre 24 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In tal caso si procederà a determinare un ulteriore periodo per la ricostruzione, il rimpiazzo, la riparazione o il ripristino di durata non inferiore a 6 mesi e superiore a 12.
 Diversamente, la Società non procede al versamento del supplemento e il danno resta determinato secondo il criterio del "Valore reale"

In alternativa al ripristino o alla ricostruzione dell'Abitazione danneggiata, l'assicurato può decidere di acquistare una nuova Abitazione, fermo restando il valore dell'indennizzo determinato con il criterio di liquidazione previsto dalla forma di garanzia valore a nuovo.

Resta convenuto che in nessun caso l'indennizzo potrà essere superiore:

- per l'Abitazione: al doppio del "Valore reale" che l'Abitazione aveva al momento del sinistro;
- per il Contenuto: al triplo del "Valore reale" che le cose assicurate hanno al momento del sinistro.

Diversamente da quanto sopra indicato:

- per i danni alle lastre di cristallo/vetro si stima la spesa necessaria, al momento del sinistro, per l'integrale sostituzione, compresa la spesa di installazione, deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo della lastra danneggiata, il valore dei residui:
- per i gioielli, i preziosi e gli oggetti pregiati (limitatamente agli oggetti d'arte) si stima il valore reale al momento del sinistro:
- per le apparecchiature elettroniche, agli elettrodomestici e ai capi di abbigliamento l'indennizzo verrà determinato sulla base delle seguenti modalità:
 - per beni acquistati nuovi da non più di 24 mesi sarà riconosciuto il "Valore a nuovo", con il massimo del doppio del valore reale ed effettivo;
 - per beni acquistati da più di 24 mesi sarà riconosciuto esclusivamente il "Valore reale";
 - · per gli oggetti inservibili o non funzionanti la garanzia è prestata secondo il valore reale al momento del sinistro.

Per le collezioni danneggiate parzialmente, la Società indennizza il valore dei soli pezzi danneggiati, escluso il conseguente deprezzamento dell'intera collezione.

Le spese previste dall'art. IP2 devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art. IP20 Anticipo degli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto non superiore a € 500.000, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzo del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore a € 10.000. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

La determinazione dell'acconto di cui sopra verrà effettuata a "Valore Reale" (vedi art. IP19 "Valore dell'Abitazione/Contenuto assicurato e determinazione del danno").

Art. IP21 Termine per il pagamento dell'indennizzo

Dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro la Società si impegna a esaminare la pratica entro il termine di 60 giorni per verificarne la completezza o la necessità di eventuale supplementi istruttori. Dal ricevimento di tutta la documentazione completa, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e verificata la titolarità dell'interesse assicurato, la Società si impegna a procedere alla liquidazione o alla comunicazione della eventuale contestazione entro il termine di 30 giorni. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dalla conclusione del procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'art. IP12 "Esclusioni" n. 3.

Art. IP22 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo i casi previsti dall'art. IP2 "Ulteriori garanzia per la riparazione" e dall'art. 1914 Codice Civile "Obbligo di salvataggio", per nessun motivo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

Art. IP23 Rinuncia alla surroga

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surroga verso:

- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
- · gli ospiti dell'assicurato;
- i collaboratori domestici;
- gli inquilini con regolare contratto d'affitto;
- · i proprietari dell'Abitazione;

purché l'assicurato, a sua volta, rinunci all'azione di risarcimento nei confronti del responsabile (art. 1916 del Codice Civile).

Art. IP24 Servizio di Pronto Intervento

Oggetto della prestazione

Fermo quanto stabilito dall'Art. IP 16 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" il Contraente e/o l'Assicurato, in caso di sinistro indennizzabile a termini del presente Modulo per un importo superiore a € 3.000 ha la facoltà di richiedere alla Società l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post sinistro.

La Società incaricherà una ditta specializzata nel risanamento post sinistro per l'esecuzione, nel rispetto delle modalità di accesso e sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle Autorità preposte, di tutte le attività di contenimento del danno e messa in sicurezza dell'Abitazione e/o del Contenuto assicurati necessari per limitare l'entità del danno.

ESCLUSIONI

Nell'ambito dell'attività di assistenza post sinistro svolta dall'azienda specializzata sono esclusi:

- · i sinistri di responsabilità civile con danni a persone o a cose di terzi;
- le spese di salvataggio relative a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra la ditta specializzata e il Contraente e/o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi;
- · le spese relative ad onorari di periti e la perdita delle pigioni;

- le spese di salvataggio relative ad eventuali parti comuni in condominio del Fabbricato che ospita l'Abitazione assicurata, per l'importo eccedente la parte pro quota dell'Assicurato; dette spese possono essere oggetto di preventiva pattuizione separata tra la ditta specializzata e il Contraente e/o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi e/o degli altri condomini; in assenza di tale preventiva pattuizione non sarà possibile erogare il servizio;
- le spese relative a: strutture, rivestimenti, oggetti che abbiano valore artistico, storico e culturale.

Attivazione del servizio in occasione del sinistro

Il Contraente o l'Assicurato, avendo subito un evento dannoso rientrante nell' "Oggetto della prestazione" può richiedere l'attivazione del "Servizio di Pronto Intervento" in due modi:

A. contattando direttamente la ditta specializzata telefonando al:

Numero Verde 800767888 (per l'Italia) oppure +39 02.30548800 (per l'estero) 24 ore su 24,7 giorni su 7

B. denunciando il sinistro alla Società chiedendo contestualmente l'attivazione del servizio.

Il costo dell'intervento sarà a carico della Società secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) qualora il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza; in ogni caso è facoltà del Contraente o dell'Assicurato concordare direttamente con la ditta specializzata eventuali ulteriori interventi che non verranno indennizzati.

Al termine dell'intervento la ditta specializzata farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata, a termini di polizza, direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.

La sottoscrizione senza riserve da parte del Contraente e/o dell'Assicurato e del perito nominato dalla Società del "Verbale di fine lavori" predisposto dalla ditta specializzata costituisce, d'accordo fra le Parti, dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere dalla ditta specializzata e dalla Società in relazione alle prestazioni di cui all' "Oggetto della prestazione".

Art. IP25 Riparazione diretta

Oggetto delle Prestazione

Fermo quanto stabilito dall'Art. IP16 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro", al momento della denuncia di un sinistro indennizzabile a termini della presente Modulo, per danni materiali e diretti all'Abitazione assicurata il cui importo sia prevedibilmente non superiore a € 10.000, il Contraente e/o l'Assicurato hanno la facoltà di richiedere l'attivazione del servizio di "Riparazione Diretta".

La richiesta del servizio di "Riparazione Diretta" consente al Contraente e/o Assicurato di:

- avvalersi dell'operato di una ditta/artigiano specializzato indicato dalla Società per la riparazione/ripristino dei danni materiali e diretti occorsi all'Abitazione assicurata;
- non sostenere alcun esborso per l'intervento di riparazione (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) che resta a carico della Società che provvederà a pagare l'indennizzo dovuto a termini di polizza direttamente al riparatore, fino a concorrenza del limite contrattualmente applicabile;
- eliminare l'applicazione di eventuali franchigie/scoperti previsti dalla polizza.

Modalità di attivazione

Il Contraente o l'Assicurato, avendo subito un evento dannoso rientrante nell' "Oggetto della Prestazione" deve denunciare il sinistro alla Società chiedendo contestualmente l'attivazione della "Riparazione Diretta".

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, incaricherà il Perito assicurativo assegnato per zona. Il perito, ricevuto l'incarico, provvederà a:

- contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno;
- redigere il capitolato lavori (elenco dettagliato degli interventi necessari per il ripristino/riparazione) con la stima del danno;
- far sottoscrivere per accettazione il capitolato al Contraente/Assicurato (ma non la stima del danno);
- indicare al Contraente/Assicurato la ditta/artigiano per l'esecuzione degli interventi, se il preventivo di spesa non è superiore a € 10.000.

Il Contraente/Assicurato autorizza la ditta/artigiano indicatigli dal perito ad effettuare gli interventi indicati nel preventivo e ad incassare direttamente dalla Società l'indennizzo relativo all'intero intervento nel caso in cui il costo finale non superi € 10.000, sottoscrivendo apposita delega al pagamento.

Termine dei lavori

Al termine dei lavori, se il costo finale dell'intero intervento:

- non supera € 10.000 la ditta/artigiano:
- farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori che costituisce dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere dalla ditta/artigiano e dalla Società in relazione alle prestazioni di cui all' "Oggetto della prestazione";
- provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo senza alcun esborso da parte dell'Assicurato e senza l'applicazione di franchigie/scoperti;
- supera € 10.000, non è applicabile la procedura prevista dalla "Riparazione Diretta" e vale quanto disciplinato dagli Artt. da IP16 a IP24. La Società pagherà quanto dovuto direttamente all'Assicurato e si applicano eventuali franchigie/scoperti previsti dalla polizza.



🗟 Informativa in materia di Protezione dei dati personali

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 E S.M.I. (di seguito REG. UE)

1. Titolare del trattamento dei dati personali

La società PiùVera Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, di seguito anche la "Società" o il "Titolare".

2. Responsabile della Protezione dei dati personali

La Società, ritenendo di primaria importanza la tutela dei Dati Personali degli Interessati, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo e-mail DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali.

3. Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati

Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici, dati economico - finanziari; dati relativi allo stato di salute (di seguito, "Dati particolari"); dati inerenti a eventuali condanne penali e/o reati (di seguito "Dati giudiziari"), in presenza di una previsione normativa o di un'indicazione dell'Autorità Giudiziaria; dati relativi ai bisogni assicurativi del cliente. I dati personali trattati potranno essere raccolti direttamente presso di Lei ovvero da altri soggetti quali ad esempio contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato, intermediari assicurativi, nonché presso fonti pubbliche e/o pubblicamente accessibili, oltre che presso fornitori d'informazioni commerciali e creditizie, che costituiscono fonte ex art. 14 del Reg.UE.

4. Finalità - Base giuridica del trattamento - Natura del conferimento dei dati personali

I suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

a) Finalità Assicurativa

I. Proposizione, conclusione ed esecuzione del contratto assicurativo e dei connessi servizi assicurativi e strumentali (come ad esempio per la verifica dei requisiti assuntivi per l'emissione del contratto e la quotazione del relativo premio, determinazione della classe di merito, attività di liquidazione dei danni etc.) e dei relativi adempimenti normativi (quali ad esempio la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti, gli adempimenti in materia di antifrode e antiterrorismo, la tenuta dei registri assicurativi, la gestione all'Area Riservata del sito internet della Società e la gestione dei reclami).

In relazione a tale finalità il trattamento dei dati risulta necessario sia per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art 6, par. 1, lett. b) Reg. UE, sia per l'adempimento di obblighi di legge previsti dalla normativa di settore, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell'art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 s.m.i..

In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell'art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE;

II. Attività di tariffazione e sviluppo di nuovi prodotti.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella definizione di nuovi prodotti;

III. Contrastare e prevenire tentativi di frode nei confronti del Titolare.

La base giuridica del trattamento è il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nella tutela del patrimonio aziendale rispetto a tentativi di frode ed altre condotte illecite, nonché l'adempimento di obblighi di legge ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell'art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;

IV. Difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria ed extragiudiziaria.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella tutela degli interessi e diritti propri;

V. Comunicazione dei dati relativi al contratto stipulato alle società del Gruppo di appartenenza per finalità amministrative e contabili.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti fra le società del Gruppo di appartenenza per necessità amministrative e contabili;

VI. Comunicazione dei dati a coassicuratori e riassicuratori, nonché ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa (1) per la gestione del rischio assicurato.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti per la gestione del rischio assicurato. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell'art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui alla lettera a) I, II, III, IV, V, VI, pertanto, l'eventuale omesso conferimento dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.

- b) Finalità di marketing effettuata dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (2), consistenti, ad esempio, nell'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente;
- c) Finalità di comunicazione dei Suoi dati personali ad altre Società del Gruppo di appartenenza e a soggetti terzi appartenenti a varie categorie merceologiche (servizi finanziari, bancari e assicurativi, automotive, information technology, comunicazione) per loro finalità di marketing, proposizione e comunicazione commerciale.
- d) Finalità di profilazione della clientela, anche mediante elaborazioni elettroniche, di comportamenti ed abitudini di consumo, in modo da migliorare i servizi forniti, soddisfare le specifiche esigenze e indirizzare eventuali proposte commerciali di interesse.

In riferimento alle finalità indicate dalla lettera cb) alla lettera de), la base giuridica per il trattamento dei dati è il consenso ai sensi dell'art 6, par. 1, lett. a) Reg. UE..

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, pertanto, l'eventuale omessa prestazione del consenso non determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.

5. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i suoi Dati Personali potranno essere comunicati alle/conosciuti dalle seguenti categorie di destinatari:

- Il personale alle dipendenze del Titolare, previa nomina quali persone autorizzate al trattamento;
- I soggetti terzi (3) coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.

 I soggetti terzi cui possono essere comunicati i suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei suddetti destinatari è disponibile presso il Titolare, come pure l'estratto di eventuali accordi di contitolarità che possono essere richiesti scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it.

I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.

6. Modalità di trattamento

Nell'ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei suoi Dati avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti cartacei e/o con modalità automatizzate, ivi inclusi i processi decisionali automatizzati che la Società adotta a titolo esemplificativo e non esaustivo per la verifica dei requisiti assuntivi cui è subordinata l'emissione del contratto, per la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti rispetto ai bisogni dei clienti e per lo svolgimento dei controlli antifrode.

7. Trasferimento dei Dati all'estero

Ove necessario, i suoi dati potranno essere trasferiti, da parte della Società, verso Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea (4) oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE. È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie a tal fine adottate, inviando una e-mail al Titolare del trattamento all'indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it.

8. Tempi di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

I dati trattati per le finalità di marketing indicate alle lettere c), d), e), del precedente paragrafo 4 saranno conservati per 36 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso.

In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti del Titolare in ogni sede amministrativa, civile, penale e stragiudiziale.

9. Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg.Ue inviando apposita richiesta a mezzo e-mail al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Titolare del trattamento all'indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it.

Il Reg. UE all'art. 15 e seguenti conferisce all'interessato:

- a) il diritto di revoca del consenso prestato;
- b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento;
- c) il diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati;
- d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge;
- e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare;
- f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso o sul contratto;
- g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto della Società;
- h) il diritto a proporre reclamo avanti all'Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, https://www.garanteprivacy.it).

Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l'interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento.

Il Titolare

⁽¹⁾ Per soggetti facenti parte della "catena assicurativa" si intende ad es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.

⁽²⁾ Di cui all'art. 130, cc. 1, 2, 3, del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., tramite attività svolte, oltre che con interviste personali, questionari, posta cartacea, telefono – anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con altri strumenti automatizzati, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web.

⁽³⁾ Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (vedi nota 1), nonché società del Gruppo di appartenenza, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi., ecc; Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, Enti previdenziali.

PiùVera Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Sede Amministrativa: Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano - Cod. Fisc. e Num. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01979370036, Partita I.V.A. di Gruppo 02886700349 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento Isvap n. 2388 del 09 Novembre 2005 G.U. N. 268 del 17 Novembre 2005 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151. Appartenente al "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia", iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.057. Società

soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. - e facente parte del "Gruppo IVA

Crédit Agricole Assurances in Italia".